



**SEC S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FERRANTE APORTI, 8*

*CAPITALE SOCIALE EURO 1.350.253,30 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO*

*NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI MILANO*

*E CODICE FISCALE N. 09628510159*

*REA N. MI-1308438*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI DI SEC S.P.A.**



## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di SEC S.p.A., sede sociale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8, Capitale Sociale Euro 1.350.253,30 i.v., P. IVA n. 09628510159, REA n. 1308438 (la "**Società**"), in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 10 giugno 2019, alle ore 11.30, presso la sede sociale, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ***Ordine del giorno***

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SEC S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018 e corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di amministrazione. Definizione della remunerazione dei membri non esecutivi del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010 e determinazione dell'emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifica degli artt. 10, 12 e 18 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## **1. Modifica degli artt. 10, 12 e 18 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in ordine ad alcune proposte di modifica dello statuto di SEC S.p.A. (la “**Società**”), e in particolare agli artt. 10, 12 e 18 dello stesso.

### **Art. 10 - Identificazione degli azionisti**

Ai fini di attuare la c.d. seconda direttiva europea sui diritti degli azionisti (Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti) è in corso di modifica da parte del legislatore italiano l'art. 83-*duodecies* del d. lgs. 58/1998 Testo Unico della Finanza (“**TUF**”), al fine di recepire il contenuto di tale direttiva nel nostro ordinamento.

La nuova versione dell'art. 83-*duodecies*, in particolare, consentirà alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di svolgere il procedimento di identificazione degli azionisti ai sensi delle disposizioni previste dallo stesso art. 83-*duodecies*. Di conseguenza, si ritiene opportuno modificare lo statuto prevedendo un mero rinvio alle disposizioni previste dallo stesso art. 83-*duodecies*, anche per quanto riguarda le soglie di capitale previste affinché una minoranza qualificata dei soci richieda l'identificazione degli azionisti.

### **Art. 12 - OPA e partecipazioni rilevanti**

Con riferimento all'Offerta Pubblica di Acquisto, si ritiene di modificare l'articolo richiamando, ai fini dell'applicazione in via volontaria delle norme in tema di offerta pubblica di acquisto, le disposizioni di diritto italiano di cui al TUF in luogo del Takeover Code inglese. In particolare, per effetto della modifica statutaria proposta, verranno richiamati gli artt. 106 (in tema di OPA obbligatoria), 108 (obbligo di acquisto) e 109 (acquisto di concerto).

Risulteranno dunque applicabili alla Società le disposizioni che obbligano gli azionisti che per effetto di nuovi acquisti, individualmente o agendo in concerto con altri azionisti, superino la soglia del 30% dei diritti di voto a promuovere un'OPA obbligatoria, nonché le disposizioni che obbligano all'acquisto delle partecipazioni residue in caso di superamento del 90% (e mancata ricostituzione del flottante).

La modifica in questione ha la funzione di assicurare una piena ed effettiva applicabilità delle norme in materia di OPA, in quanto la Società ritiene che il richiamo a norme non di diritto italiano e l'applicazione di tali norme a una Società avente sede in Italia potrebbe essere foriera di incertezze applicative e di eventuali contenziosi in sede giurisdizionale.

### **Art. 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Al fine di garantire maggiore flessibilità per le sedute del Consiglio di Amministrazione, e alla luce dell'operatività della Società su scala internazionale, si propone che le sedute dello stesso Consiglio di

Amministrazione possano svolgersi non solo in Italia ma anche in altri Stati dell'Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito.

Allo stesso fine, la proposta di modifica dell'art. 18 prevede che non sia necessario che il Presidente e il segretario verbalizzatore si trovino nello stesso luogo, consentendo dunque un più agevole coordinamento tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

### Confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

ATTUALE	PROPOSTA
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b></p> <p>La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p> <p>La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b></p> <p>La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, <b>la quota stabilita ai sensi dell'art. 83-duodecies del decreto legislativo 58/1998 (in seguito "TUF")</b>.</p> <p><b>Si applicano, per richiamo volontario, le disposizioni dettate dall'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti in materia di identificazione degli azionisti.</b></p>

<p>comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su AIM UK, le disposizioni (in seguito "disposizioni in questione") relative alle società quotate di cui al City Code on Takeovers and Mergers (in seguito "City Code") troveranno applicazione su base volontaria.</p> <p>Il periodo per aderire a un'offerta pubblica di acquisto e di scambio sarà concordata con il Takeover Panel. Il Takeover Panel definirà, altresì, le norme appropriate o necessarie per la corretta implementazione dell'offerta.</p> <p>Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dalla Rule 9 del City Code non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti, opererà la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Statuto. Quallsivoglia</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p><b>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su AIM UK, si applicheranno su base volontaria le disposizioni (in seguito "disposizioni in questione") relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108 e 109 del decreto legislativo 58/1998 (in seguito "TUF") e i regolamenti Consob di applicazione. Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106 TUF non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti, opererà la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p><b>La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Statuto.</b></p>

<p>controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente Articolo 12 dovrà essere prima sottoposta, come condizione di procedibilità, al Takeover Panel.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.</p> <p>Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax, posta elettronica registrata o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p> <p>È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, <b>nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera</b>, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.</p> <p>Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax, posta elettronica registrata o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p> <p>È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) <del>che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali</del></p>

<p>del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p>	<p><del>provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</del></p> <p><b>b)</b> che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p>
---	--

### **Diritto di recesso**

Si segnala infine che le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437, comma 1, del codice civile e che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il recesso non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea ordinaria di SEC S.p.A., - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

#### ***delibera***

- 1. di modificare gli articoli 10, 12 e 18 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.”*



\*•\*•\*•\*•\*•\*

Milano, 24 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth